

S T A T U T O

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Comune

1. Il Comune di Rovellasca è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.

2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

Art. 2 - Stemma, gonfalone, sede

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con provvedimento n. 1921 in data 19 marzo 1986 del Presidente delle Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei Conti addì 23 maggio 1986 Reg. n. 4 pag. n. 382 e trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato addì 30 giugno 1986.

2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con provvedimento n. 1921 in data 9 marzo 1986 di cui al precedente comma 1. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del d.p.c.m. 3 giugno 1986.

3. L'uso e le riproduzioni di tali simboli per fini non istituzionali sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco.

4. La sede dell'ente Comune è sita in Rovellasca presso il palazzo comunale.

Art. 3 - Territorio

1. Il Comune di Rovellasca comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica e dalle successive modificazioni di cui alla legge regionale 10 maggio 1980 n. 55 e alla legge regionale 18 gennaio 1982, n. 6.

2. Il territorio di cui al precedente comma comprende anche parte della località «Manera». Il territorio del Comune confina con i Comuni di Lazzate, Misinto, Rovello Porro, Lomazzo e Bregnano.

3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione previa consultazione delle popolazioni dei Comuni interessati.

Art. 4 - Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo della programmazione avvalendosi di strumenti che assicurano pubblicità e trasparenza all'azione amministrativa.

4. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche alla amministrazione.

5. Obiettivi preminenti del Comune sono:

a) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di imprenditorialità cooperativa;

b) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

c) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali e della tradizione storica, culturale e sportiva presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

d) la realizzazione della parità uomo-donna secondo il dettato costituzionale e azioni positive per assicurare in ogni campo pari opportunità con particolare attenzione ai settori dei servizi sociali e sanitari, dell'informazione, della rappresentanza negli enti e nelle istanze di partecipazione;

e) la tutela della vita umana, della persona e della famiglia; la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; la garanzia del diritto allo studio e della formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

f) la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo dell'individuo come persona e l'egualianza di tutti i cittadini anche attraverso la valorizzazione delle differenze etniche, linguistiche, ideali e religiose.

Art. 5 - Funzioni del Comune nel settore della sanità ed igiene pubblica

1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato e della Regione.

2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini, nonché per tutelare l'igiene pubblica.

3. Al fine di cui al precedente comma, il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché con le Aziende Sanitarie Locali, anche per garantire l'assistenza medica, ostetrica e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.

Art. 6 - Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza e della solidarietà

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di solidarietà previsti dalla legge.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma, la Giunta Comunale predispone annualmente un programma di assistenza relativo a:

a) servizi sociali e iniziative ricreative, educative, culturali in favore dei meno abbienti e, in particolare, dell'infanzia, degli anziani e dei portatori di handicap;

b) accoglimento, in idonei istituti, delle persone inabili al lavoro o anziane per le quali sia impossibile garantire l'assistenza presso il proprio domicilio;

c) predisposizione di locali, idoneamente attrezzati, per accogliere nelle ore diurne anziani ed inabili; altrettanto dovrà organizzare in riferimento a giovani ed adolescenti nell'ottica della prevenzione al disagio e alle devianze giovanili.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, il Consiglio Comunale stabilisce con apposito regolamento la disciplina generale delle tariffe, esonerando dal pagamento della retta le persone prive di disponibilità finanziarie.

4. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli assistenti sociali e di eventuali associazioni di volontariato aventi i requisiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 7 - Funzioni del Comune nel settore educativo e culturale

1. Il Comune svolge le funzioni relative all'assistenza

scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

2. Il Comune promuove e sostiene, anche attraverso specifiche istituzioni, le iniziative tendenti alla crescita culturale dell'individuo.

Art. 8 - Funzioni del Comune nel settore delle attività ricreative e sportive

1. Il Comune promuove «lo sport per tutti» inteso, secondo la definizione del Consiglio d'Europa, come pratica delle attività sportive in tutte le sue forme ed espressioni, che vanno dall'attività fisica e ricreativa alla più alta competizione, attraverso:

- a) la creazione dei servizi per lo sport, a partire dagli impianti e dalla tutela sanitaria;
- b) la partecipazione delle società sportive alla programmazione ed alla gestione dei servizi per lo sport e degli impianti mediante gli appositi istituti di legge;
- c) le iniziative specifiche per l'educazione allo sport.

Art. 9 - Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico

1. Il Comune svolge funzioni di promozione dello sviluppo economico, assicurando sostenibilità delle scelte e compatibilità con l'ambiente, nei seguenti campi di attività della sua popolazione:

- a) fiere e mercati;
- b) turismo ed industria alberghiera;
- c) agricoltura e foreste;
- d) insediamenti produttivi e servizi;
- e) attività commerciali.

Art. 10 - Funzioni del Comune in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e delle reti tecnologiche.

2. Il Comune garantisce la tutela dell'ambiente, predispone ed attua piani per la difesa del suolo, dell'aria e dell'acqua, per la prevenzione e l'eliminazione di tutte le cause di inquinamento.

3. Il Comune favorisce la soluzione del problema della casa sostenendo le iniziative di edilizia residenziale pubblica e privata.

4. Il Comune esercita per mezzo dei suoi organi istituzionali le funzioni amministrative concernenti gli interventi di edilizia residenziale pubblica e in materia di edilizia privata residenziale e con altre destinazioni.

Art. 11 - Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario comunale, o il responsabile appositamente delegato, cura l'affissione degli atti avvalendosi del messo comunale o di un impiegato da lui delegato e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Titolo II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I Organi istituzionali

Art. 12 - Organi

1. Sono organi del Comune, il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

2. Il Sindaco, che è il responsabile dell'amministrazione ed il legale rappresentante del Comune, ed il Consiglio, organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo, sono eletti direttamente dalla cittadinanza e rappresentano l'intera comunità locale.

3. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco e collabora con lo stesso nell'amministrazione del Comune.

4. Gli organi comunali, costituiti ai sensi delle disposizioni di legge, hanno il potere di autodeterminazione organizzativa e funzionale nel rispetto dei principi fissati dalle leggi di riforma delle autonomie locali.

5. La disciplina dello status degli amministratori locali è stabilita dalle leggi.

Art. 13 - Incarichi, consulenze e rappresentanza dei componenti il Consiglio e la Giunta Comunale

1. Al Sindaco, al Vice-sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi professionali ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti, partecipate o comunque sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Il Sindaco, il Vice-sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali possono essere nominati in qualità di rappresentanti del Comune in seno a enti, aziende ed istituzioni dipendenti, partecipate o comunque sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Capo II Consiglio Comunale

Art. 14 - Elezione, composizione, organi

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

2. Sono organi del consiglio: il Presidente, i Gruppi Consiliari, le Commissioni Consiliari permanenti e la conferenza dei Capi Gruppo.

3. La Presidenza del Consiglio Comunale può essere attribuita ad un consigliere comunale, nominato tra i consiglieri eletti nella prima seduta del Consiglio. In sede di prima attuazione, la nomina del Presidente può essere effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello Statuto. In mancanza, il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.

Art. 15 - Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 16 - Consiglieri Comunali e prima seduta consigliare

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Il Comune assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori e al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, amministrativa e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente. Il Comune si riserva il diritto di richiedere le spese sostenute nei confronti degli amministratori condannati con giudizio inappellabile. Inoltre, nel caso di processo penale con imputazione dolosa a carico degli Amministratori per fatti connessi all'espletamento del mandato, gli stessi hanno diritto alla ripetizione delle spese sostenute in caso di assoluzione, proscioglimento, non luogo a procedere o archiviazione.

3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

4. È Consigliere Anziano il Consigliere che ha ottenuto nelle elezioni la maggior cifra individuale ai sensi dell'art.

37, 4° comma, del testo unico della legge per la composizione e l'elezione degli organi nelle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri ai sensi dell'art. 71, comma 9 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

5. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi di legge. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

6. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice-sindaco, dallo stesso nominato.

7. Preferibilmente nella stessa seduta e, comunque, entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. L'attuazione delle stesse deve essere verificata da parte del Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, con cadenza annuale. È altresì facoltà del Consiglio nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, provvedere ad integrare le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale anche a seguito di emendamenti proposti da ogni singolo consigliere e votati dal Consiglio. Al termine del mandato il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

8. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio ai sensi di legge.

9. Le dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati, purché contemporaneamente presentate al protocollo del Comune, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco, comportano lo scioglimento del Consiglio stesso, con conseguente decadenza del Sindaco e della Giunta, ai sensi di legge.

10. I consiglieri che non intervengono alle sessioni del Consiglio Comunale per almeno tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, se nominato, o il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta ai sensi di legge, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente, se nominato, o al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta e che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere Comunale.

11. Il Consiglio viene sciolto altresì qualora si riduca per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio stesso.

12. Il Sindaco è Consigliere Comunale a tutti gli effetti per cui rientra nel calcolo del numero dei Consiglieri per rendere legale la seduta del Consiglio ed a lui si applicano tutte le prerogative dei Consiglieri.

13. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle istituzioni, dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti e/o partecipati, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

14. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato dal regolamento relativo all'accesso ai documenti amministrativi.

15. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.

16. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento di Consiglio comunale.

17. Il regolamento determina le competenze della Conferenza dei Capi Gruppo, ne disciplina l'organizzazione e la pubblicità dei lavori.

Art. 17 - Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dei pareri prescritti dall'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

6. Il Consiglio definisce e approva gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni ed effettua le nomine dei rappresentanti del Consiglio stesso presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

7. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire al Sindaco l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi pubblici, degli orari degli esercizi commerciali, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 18 - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della propria potestà e su proposta della Giunta Comunale, ovvero un terzo dei Consiglieri, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, i regolamenti previsti dallo stesso.

2. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.

3. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore decorso il termine di pubblicazione.

4. Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario del governo per il tramite del Presidente della Regione.

Art. 19 - Commissioni comunali permanenti

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. Le modalità di nomina, di voto, le norme di compo-

sizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal relativo regolamento.

3. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto, ove non membri di commissione.

4. Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.

5. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, di membri della Giunta e di consulenti esterni esperti sulle questioni in esame nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti, aziende e istituzioni dipendenti o partecipate dal Comune.

6. La Giunta, per effetto della competenza residuale tributata dall'art. 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può nominare altresì commissioni di studio costituite anche con la partecipazione di membri esterni al Consiglio Comunale, da affiancare alle commissioni consiliari permanenti od operative per conto proprio.

Art. 20 - Commissioni speciali temporanee

1. Il Consiglio può istituire:

a) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti o partecipate hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio;

b) commissioni di studio incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti specifici ritenuti di particolare interesse ai fini della attività del Comune; esse sono da ritenersi decadute al raggiungimento dell'obiettivo per il quale sono state istituite;

c) commissioni speciali temporanee con incarichi di controllo e di garanzia.

2. Le modalità di nomina, di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal relativo regolamento.

3. Le commissioni d'inchiesta possono esaminare tutti gli atti del Comune e hanno la facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

4. Per quanto riguarda le commissioni speciali aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, la presidenza è attribuita ai commissari appartenenti ai gruppi di minoranza.

5. Sono da ritenersi commissioni di controllo e di garanzia le commissioni di inchiesta e le commissioni speciali temporanee che rivestono incarichi di controllo e garanzia riguardo ad atti e servizi di particolare delicatezza ed interesse civico.

Art. 21 - Commissione per il regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio nomina, in mancanza della commissione consiliare «Statuto e regolamenti» una Commissione consiliare per il regolamento interno, su designazione e a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzate mediante voto plurimo.

2. La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone con proprio parere all'approvazione del Consiglio.

3. La Commissione è nominata per l'intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei Consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del Consiglio.

4. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei

Consiglieri assegnati al Comune a scrutinio palese, articolo per articolo e con votazione finale, il proprio regolamento e le modificazioni.

5. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 22 - Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per il bilancio di previsione dell'anno in corso e per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente. Tutte le altre sono straordinarie.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco sentita la Giunta Comunale o per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

5. Il Consiglio, in quanto organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, si riunisce almeno ogni tre mesi.

Art. 23 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, o, se nominato, dal Presidente del Consiglio Comunale, su richiesta del Sindaco, secondo le modalità e le forme di pubblicità stabilite dalla legge e dal Regolamento.

2. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli oggetti da esaminare e sui quali deliberare.

3. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

4. Il Consiglio deve essere convocato dal Sindaco o, se nominato, dal Presidente del Consiglio Comunale, con le stesse modalità qualora lo richiedano un quinto dei Consiglieri Comunali ai sensi di legge.

Art. 24 - Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.

Art. 25 - Astensione dei consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle sedute degli organismi deliberativi su argomenti riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 26 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 27 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Consigliere nominato Presidente; in caso di sua assenza o impedimento il Consiglio è presieduto dal Sindaco, se non eletto Presidente, ed in subordine dal Vice Sindaco.

2. Qualora non siano presenti in aula il Presidente, il

Sindaco ed il Vice Sindaco, la seduta sarà presieduta dal consigliere anziano presente in aula.

3. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

4. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

5. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

6. Le adunanze per l'elezione del Sindaco e della Giunta sono presiedute dal consigliere anziano.

Art. 28 - Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Le deliberazioni sono nulle se non vengono adottate in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.

2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Per le nomine e le designazioni di consiglieri comunali previsti dalla legge e dai regolamenti comunali, quando deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza, si applica, in deroga al disposto del comma 1, il principio della maggioranza relativa. In tal caso la votazione avverrà a voto limitato.

5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.

Art. 29 - Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.

2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, nei casi in cui il Segretario a norma di legge è obbligato ad astenersi, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.

3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

4. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia menzione del suo voto e dei motivi del medesimo.

5. Il regolamento stabilisce:

a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;

b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art. 30 - Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Capo III Sindaco e Giunta Comunale

Sezione I Il Sindaco

Art. 31 - Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, secondo le modalità fissate dalla legge.

2. La durata in carica e la rieleggibilità alla carica di Sindaco è stabilita dalla legge.

Art. 32 - Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione ed ufficiale del Governo.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla.

3. Il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento.

Art. 33 - Competenze del Sindaco quale capo della amministrazione comunale

1. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione:

a) rappresenta il Comune;

b) convoca, in assenza del Presidente, il Consiglio Comunale comunicando tempestivamente gli avvisi e lo presiede;

c) nomina, convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 36; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore;

d) stabilisce, in assenza del Presidente, gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché degli istituti comunali e vigila a che il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;

f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti vigenti;

g) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito albo;

h) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni di legge;

i) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

l) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nei termini previsti dalla legge; in difetto, intervengono provvedimenti sostitutivi previsti per legge;

m) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art. 34 - Competenze del Sindaco quale ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;

e) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge.

Art. 35 - Vice Sindaco

1. Il Vice-sindaco, nominato dal Sindaco tra gli assessori, sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi di legge. Può sostituire il Sindaco nelle funzioni di Presidente del Consiglio Comunale unicamente nel caso in cui rivesta la carica di consigliere.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice-sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano d'età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 36 - Deleghe del Sindaco quale capo dell'amministrazione

1. Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli Assessori nelle materie che la legge o lo Statuto riservano alla sua competenza.

2. Agli Assessori può essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo Statuto riservano alla competenza del Sindaco.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno dopo aver dato opportuna informazione alla Giunta in una regolare convocazione.

4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicate all'Albo Pretorio.

5. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente Statuto in materia di responsabilità.

6. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigono, può delegare uno o più consiglieri per il raggiungimento di determinati obiettivi o il compimento di determinati studi o progetti.

Art. 37 - Deleghe del Sindaco quale ufficiale di governo

1. Il Sindaco può delegare a consiglieri ed assessori funzioni che egli svolge quale ufficiale di governo, con atti che specificano puntualmente l'oggetto della delega, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti. Il Sindaco può delegare a consiglieri ed assessori funzioni che egli svolge quale ufficiale di governo unicamente nei casi previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti.

2. L'atto di delega è comunicato agli organi competenti.

3. Il Sindaco può delegare ad impiegati funzioni di ufficiale di governo nei soli casi previsti dalla legge.

Art. 38 - Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa in conformità alle leggi vigenti.

3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 39 - Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene avviata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione, nel termine di trenta giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Sezione II La Giunta Comunale

Art. 40 - Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice-sindaco o Assessore devono:

a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine fino al 3° grado del Sindaco.

3. I soggetti chiamati alla carica di assessore competente in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 41 - La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

2. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Essa ha competenza per tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi.

Art. 42 - Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero minimo di 4 a un numero massimo di 6 assessori, secondo la volontà del Sindaco fondata sulla base di specifiche valutazioni politiche amministrative.

2. Tra gli assessori viene compreso il Vice-sindaco. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco.

Art. 43 - Assessori extraconsiliari

1. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso di requisiti di capacità, disponibilità e competenza culturale o tecnico-amministrativa, oltre a quelli di candidabilità, di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

2. Il numero degli assessori extraconsiliari non può eccedere un terzo degli assessori da cui la Giunta è composta.

3. Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare; partecipa-

no alle sedute del Consiglio senza diritto di voto, intervengono per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 44 - Durata in carica della Giunta

1. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.

2. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Tranne in caso di dimissioni, negli altri casi il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice-sindaco.

Art. 45 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida al Sindaco.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia con la conseguente nomina di un Commissario di Governo.

5. L'atto di approvazione della mozione di sfiducia è rimesso al competente organo di controllo entro cinque giorni feriali successivi alla data di assunzione.

Art. 46 - Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza;
- e) rimozione.

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate per iscritto al Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

3. Il Sindaco può revocare i singoli assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

5. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 47 - Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dai pareri a norma dell'articolo 42 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

8. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso; e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

9. La Giunta può adottare un proprio regolamento interno.

10. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta, per quanto non previsto dal presente articolo, sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Art. 48 - Competenze della Giunta

1. In generale la Giunta:

a) collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;

b) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario e dei responsabili dei servizi;

c) riferisce al Consiglio sulla propria attività;

d) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;

e) adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio.

Art. 49 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 50 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell'art. 30 del presente Statuto.

Titolo III DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

Capo I Istituti di partecipazione

Sezione I Criteri direttivi

Art. 51 - Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali e di volontariato.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di enti, istituzioni, associazioni e soggetti economici su specifici problemi.

5. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi promovendo anche forme di partecipazione alla vita pubblica locale di cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 52 - La valorizzazione e la promozione della partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base di quartiere e di frazione.

Art. 53 - La valorizzazione delle associazioni

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine il Responsabile del Servizio, su istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Il Comune può promuovere ed istituire consulte di associazioni.

5. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, su richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

6. Il Comune può erogare alle associazioni contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

7. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni a titolo di contributo in natura, strutture, beni o servizi.

8. Le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite dall'apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

9. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato; l'erogazione di contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento o convenzione.

Art. 54 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o l'indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve, in ogni caso, esprimere per scritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Sezione II

Riunioni, assemblee, consultazioni

Art. 55 - Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, la struttura e/o lo spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso appositamente regolamentate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, all'incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

Art. 56 - Consultazioni

1. La Giunta Comunale delibera la consultazione dei cittadini nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva competenza locale o con risvolti a carattere locale che non trascendano la disponibilità decisionale del Comune e non possono aver luogo in coincidenza con le operazioni di voto per il rinnovo dei Consigli Comunale e Provinciale.

Sezione III

Iniziative popolari

Art. 57 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze, sotto forma di interrogazioni, con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'istanza viene fornita in forma scritta entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Art. 58 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Per essere valida la petizione deve essere sottoscritta da almeno 80 cittadini residenti.

3. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

4. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 giorni, l'asigna in esame all'organo competente che ne

invia copia ai gruppi consiliari e deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e comunque in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

6. Se la petizione è firmata da almeno 250 cittadini maggiorenni, ciascun consigliere può chiedere per iscritto che il testo della petizione sia posto in discussione nella seduta successiva al Consiglio Comunale.

Art. 59 - Proposte

1. N. 350 cittadini elettori residenti possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 20 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente può sentire i proponenti dell'iniziativa entro 15 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 60 - Referendum

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale e a rilevanza generale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2. Le iniziative referendarie di cui al comma precedente possono riguardare qualsiasi argomento sul quale il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa, ad eccezione dei seguenti:

a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;

b) personale del Comune e delle Aziende Municipalizzate;

c) Statuto Comunale e regolamento interno del Consiglio Comunale;

d) bilanci, finanza, tributi, contabilità e tariffe;

e) materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro i termini stabiliti per legge;

f) oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale;

g) materie che sono state già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;

h) pareri richiesti da disposizioni di legge;

i) provvedimenti in materia di minoranze etniche e religiose;

l) piano regolatore generale e strumenti urbanistici;

m) sono altresì esclusi referendum su materie nelle quali il Comune divide la competenza con altri enti.

3. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

4. Sono ammessi soltanto referendum consultivi tali da consentire la scelta tra due alternative, relative alla medesima materia. Soggetti promotori possono essere:

a) 1/4 degli elettori aventi diritto;

b) il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.

6. Qualora la richiesta fosse ad iniziativa popolare è in facoltà del comitato promotore e/o del Consiglio Comunale di procedere alla richiesta all'apposita commissione prevista dal regolamento, di un preventivo giudizio di am-

missibilità del quesito, relativamente all'ambito locale della materia ed alla sua formulazione. A tal uopo è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno 1/20 del numero di elettori necessari per la definitiva ammissione del referendum.

7. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con le operazioni di voto per il rinnovo dei Consigli Comunale e Provinciale.

Art. 61 - Effetti del referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti; altrimenti è dichiarato respinto.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

4. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con ampie e soddisfacenti motivazioni dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

5. Gli effetti del referendum saranno da ritenersi vincolanti per gli organi politici solo nel caso che il quesito referendario ottenga una maggioranza di voti favorevoli superiori al 75% degli aventi diritto.

Art. 62 - Disciplina dei referendum

1. Il Consiglio Comunale fissa nell'apposito regolamento: il *quorum*, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità operative della consultazione.

Art. 63 - Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. Le associazioni di protezione ambientale ai sensi di legge, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettano al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Art. 64 - Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, o delle imprese.

Art. 65 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

2. Il regolamento inoltre:

a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini le informazioni sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;

d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

Sezione IV Difensore Civico

Art. 66 - Istituzione

1. Può essere costituito nel Comune l'ufficio del Difensore Civico, quale garante del buon andamento dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 67 - Nomina

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la Provincia di Como.

2. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini preferibilmente residenti, che:

a) abbiano preparazione e esperienza tale da assicurare ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa;

b) abbiano conseguito diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti;

c) siano iscritti nell'apposito elenco predisposto dall'amministrazione comunale comprendente tutti coloro che, provvisti dei requisiti necessari, abbiano fatto domanda.

3. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) chi ricopre altra carica elettiva pubblica;

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale.

Art. 68 - Durata in carica e revoca

1. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

2. Il Difensore Civico può essere revocato con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri comunali, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

3. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale. La decadenza, qualora il difensore civico non elimini la condizione caducatoria, è pronunciata dal Consiglio Comunale.

Art. 69 - Funzioni

1. Il Difensore Civico interviene presso gli organi e gli uffici del Comune a richiesta di chiunque vi abbia interesse o anche d'ufficio qualora ritenga che siano state violate le disposizioni di legge, del presente Statuto o regolamentari al fine di garantirne il rispetto. Egli provvede, per quanto possibile, a rimuovere la violazione e, in ogni caso, a fornire consigli ed indicazioni alla parte offesa così che la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge.

2. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

Art. 70 - Modalità di intervento, facoltà e prerogative

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione del Comune o enti ed aziende da esso dipendenti o partecipate, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento. Trascorsi trenta giorni, qualora non abbiano ricevuto risposta o ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico nell'esercizio del suo mandato può:

a) consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi;

b) convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio;

c) invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni.

3. Il difensore civico, entro un termine congruo, riferisce l'esito del proprio operato al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali le disfunzioni, le illegittimità e i ritardi riscontrati.

4. In ogni caso deve sospendere il proprio intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

Art. 71 - Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno entro il 31 marzo, relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi ed irregolarità, nonché formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Art. 72 - Mezzi del difensore civico

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

Art. 73 - Trattamento economico

1. Al difensore civico può essere corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.

Titolo IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 74 - Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplificazione delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, può attuare forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

Capo I Servizi

Art. 75 - Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere

re lo sviluppo economico e civile della comunità locale, mediante le strutture e con le forme idonee ad assicurare la migliore efficienza, la produttività e l'economicità dei servizi, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 76 - Gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma delle leggi vigenti;
- g) a mezzo di consorzi a norma delle leggi vigenti;
- h) a mezzo di convenzione con associazioni volontarie di cittadini per la gestione di servizi sociali o di pubbliche attività.

Art. 77 - Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.

2. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di «istituzioni», organismo dotato di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e della istituzione sono:

- a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati e revocati dal Consiglio Comunale, a maggioranza semplice, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti;
- b) il Presidente, che viene scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione con le modalità stabilite dallo Statuto;
- c) il Direttore, se previsto dal proprio Statuto, al quale compete la responsabilità gestionale, che è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

5. Spetta al Comune conferire il capitale in dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Capo II

Forme associative e di cooperazione Accordi di programma

Art. 78 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti

partecipanti ai quali affidare l'esercizio di funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 79 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 80 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dalla normativa vigente, e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Titolo V ORGANIZZAZIONE

Capo I Organizzazione degli uffici e personale

Art. 81 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e, comunque, in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

Art. 82 - Organizzazione stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Il personale è inquadrato in categorie professionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Enti Locali.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo.

Art. 83 - Incarichi esterni

1. La copertura dei posti vacanti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla categoria da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la funzione da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Capo II Segretario Comunale

Art. 84 - Stato giuridico - Trattamento economico e funzioni

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario.

3. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto della normativa vigente.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 85 - Vice Segretario

1. Il Comune può avvalersi di un vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario. Il posto deve essere previsto nella Pianta Organica.

2. Il vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 86 - Dirigenti-responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai dirigenti-responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti-responsabili degli uffici e dei servizi mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai dirigenti-responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni di Segretario o del Direttore generale. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto o di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione di sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti o, in base a questi delegati dal Sindaco.

3. Le attribuzioni dei dirigenti-responsabili degli uffici e dei servizi possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. I dirigenti-responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

Titolo VI RESPONSABILITÀ

Art. 87 - Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, i dirigenti-responsabili dei servizi che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un dirigente-responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 88 - Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono re-

sponsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazioni. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 89 - Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 90 - Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Titolo VII FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 91 - Ordinamento

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge che lo coordina con la finanza statale e con quella regionale.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

5. I trasferimenti erariali sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

6. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato.

7. I principi contabili stabiliti dalla legge vengono applicati e disciplinati da apposito regolamento con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche della comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.

Art. 92 - Amministrazione dei beni comunali

1. Presso il Comune viene istituito un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Le modalità di tenuta dell'inventario sono disciplinate dal regolamento di contabilità.

2. Il Comune attua tutti gli interventi ritenuti necessari per la buona conservazione e manutenzione e il corretto utilizzo dei beni demaniali e patrimoniali.

Art. 93 - Principi in materia di contabilità

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio di previsione deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno successivo entro il termine fissato dalla normativa vigente nel tempo, osservando i principi di unità,

annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. I provvedimenti dei dirigenti-responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

6. Al rendiconto è allegata una relazione della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 94 - Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali provvede mediante contratti, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

4. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 95 - Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di contabilità disciplinerà, altresì che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 96 - Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti o da norme pattizie.

Art. 97 - Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, si applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2. Il controllo di gestione è svolto con cadenza periodica stabilita dal regolamento di contabilità con riferimento ai singoli servizi e centri di costo verificando, in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

Titolo VIII RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 98 - Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economi-

ca, territoriale ed ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale.

3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art. 99 - Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche e di altre attività degli enti locali.

2. Per quanto concerne modalità e termini per la loro acquisizione, viene fatto riferimento alle specifiche disposizioni di legge.

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 100 - Modificazioni ed abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive anche di singoli articoli e commi e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Le modificazioni o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto di cui al comma 1 possono essere effettuate se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.

3. Una iniziativa di modificazione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 101 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo comunale.